

SENATO

Aula

3 novembre 2010

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

EMENDAMENTI

Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)

RESPINTO

2.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

Sopprimere il comma 6.

RESPINTO

2.236

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI(Tutti MISTO)

Sopprimere il comma 6.

RESPINTO

2.237

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI (Tutti PD)

Sopprimere il comma 6.

RESPINTO

2.245 testo 5/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: «comunque».

RESPINTO

2.245 testo 5/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

RESPINTO

2.245 testo 5/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «l'attività» inserire le seguenti: «libero-professionale».

APPROVATO

2.245 testo 5/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «di consulenza» inserire la seguente: «legale».

RESPINTA LA PRIMA PARTE – PRECLUSA LA SECONDA

2.245 testo 5/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

PRECLUSO

2.245 testo 5/6

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

APPROVATO IN UNA NUOVA FORMULAZIONE (testo 2) CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DELLE SEGUENTI PAROLE: "NELL'ESCLUSIVO INTERESSE"

2.245 testo 5/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», secondo periodo, sostituire le parole: «ad esclusivo vantaggio» con le seguenti: «nell'interesse».

RESPINTO

2.245 testo 5/8

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il terzo periodo con il seguente: «, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti.»

RESPINTO

2.245 testo 5/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», quarto periodo, sopprimere le parole: «, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale,».

RITIRATO

2.245 testo 5/10

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI (Tutti PD)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere l'ultimo periodo.

APPROVATO NEL TESTO EMENDATO

2.245 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la

stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.238

ICHINO, DELLA MONICA, GIARETTA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI, PERDUCA (Tutti PD)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.240

CENTARO (PDL)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza

legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.241

GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI (Tutti PD)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la

prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.444

D'ALIA, SERRA (UDC-SVP-AUT)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.246

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI (Tutti MISTO)

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO (Tutti PD)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.248

POLI BORTONE (UDC-SVP-AUT)

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.249

CARUSO (PDL)

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.250

VICARI (PDL)

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.251

CARUSO (PDL)

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 2.245 (testo 5)

2.252

PINZGER (UDC-SVP-AUT)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

RITIRATO

2.253

CARUSO (PDL)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».